

# STATUTO

## ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita, ai sensi degli artt. 18 della Costituzione e 36 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione culturale denominata Etica Pubblica.
2. L'Associazione non ha fine di lucro, né diretto né indiretto, e si qualifica pertanto come ente non commerciale ai fini dell'imposizione tributaria.
3. L'Associazione ha sede legale alla via Casciaro n. 32 – Parco S. Giacomo, 80131 Napoli. Potranno essere istituite sedi secondarie e rappresentanze sia in Italia sia all'Estero.

## ART. 2 - SCOPO ED OGGETTO

1. L'Associazione, nel perseguire gli scopi e le finalità indicate nel “Manifesto per una rinnovata etica pubblica” (all. n. 1), si propone di: a) rafforzare il rapporto di fiducia e di lealtà tra istituzioni e cittadini; b) promuovere l’etica pubblica attraverso la partecipazione attiva dei cittadini; c) sostenere la crescita della cultura della legalità ed il rispetto delle regole di convivenza democratica.
2. L’Associazione si impegna nella difesa dello Stato di diritto e delle libertà, nella difesa dei diritti dei cittadini e delle categorie sociali più deboli per la promozione della persona umana e dei valori di giustizia e solidarietà. Dà impulso a rapporti e intese con persone fisiche e giuridiche, enti, organizzazioni, movimenti, associazioni, fondazioni che perseguono fini analoghi, anche mediante reciproca federazione.
3. Per la realizzazione delle proprie finalità l’Associazione si propone, in via esemplificativa e non tassativa di:
  - redigere, pubblicare e divulgare, anche per il tramite della rete informatica, materiale informativo, gestendo il sito [www.eticapubblica.com](http://www.eticapubblica.com);
  - organizzare gruppi di lavoro e dibattiti per lo studio e l’analisi dei problemi istituzionali, amministrativi, sociali ed economici;
  - costituire comitati scientifici con il compito di approfondire e proporre soluzioni ai problemi del Paese, con particolare riguardo alla legalità, alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione nelle istituzioni, nella pubblica amministrazione, nella società civile;
  - sviluppare progetti in collaborazione con soggetti pubblici e privati in Italia e in Europa;
  - promuovere l'aggiornamento scientifico e professionale di personale laureato e non, impegnato nel raggiungimento delle finalità associative;
  - organizzare incontri, conferenze, manifestazioni, seminari di studio e produrre note, opuscoli, libri, *cd-rom*, supporti fonografici e visivi per favorire orientamenti positivi verso i valori promossi dall'Associazione;
  - contribuire in tutto o in parte alle spese di aggiornamento, in sede o altrove, di operatori impegnati nel raggiungimento delle finalità associative attraverso contributi o emissioni di borse di studio, contributi per la pubblicazione di opere o lavori scientifici;
  - provvedere alla stampa in proprio di libri; atti di convegni, di conferenze, di seminari; comunicazioni e pubblicazioni, anche periodiche, relative alle attività promosse dall'Associazione, anche su supporto informatico o via Internet;
  - contribuire in tutto o in parte alla spese di viaggio ed all'onorario di docenti e studiosi nazionali e stranieri che tengono seminari, conferenze o trascorrono presso la sede dell'Associazione un periodo di collaborazione richiesta dalla stessa per lo sviluppo delle

- attività dell'Associazione, nonché a spese analoghe sopportate per soggiorni fuori sede del personale addetto alla ricerca;
- porre in essere eventuali operazioni di carattere economico-commerciale esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative;
  - svolgere qualsiasi altra attività possa contribuire al perseguimento delle finalità associative.

### **ART. 3 – AMBITO DI ATTIVITA'**

1. L'Associazione potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.
2. L'Associazione potrà aderire, affiliarsi e/o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni per il raggiungimento delle proprie finalità.

### **ART. 4 – DURATA**

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

### **ART. 5 – SOCI E RELATIVI DIRITTI ED OBBLIGHI**

1. Sono soci le persone fisiche che hanno compiuto 18 anni, gli enti non personificati e le persone giuridiche che facciano richiesta scritta di adesione all'Associazione accolta dal Consiglio di Presidenza. La sola presentazione della domanda di ammissione comporta, da parte del richiedente, incondizionata accettazione del presente Statuto.
2. La domanda di ammissione deve contenere l'indicazione del nome e cognome, o denominazione sociale, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, professione del richiedente. Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce dopo l'accettazione della domanda da parte del Consiglio di presidenza ed il versamento della quota associativa, nell'ammontare indicato per le singole categorie di soci, secondo le modalità e termini fissati dal Consiglio di Presidenza.
3. I soci si obbligano all'osservanza delle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti eventualmente approvati dall'assemblea, nonché delle deliberazioni adottate dagli organi associativi; a pagare la quota associativa; a svolgere eventuali compiti concordati.
4. I soci hanno parità di diritti e di doveri; sono chiamati a partecipare attivamente all'attività dell'Associazione e hanno diritto di voto nelle assemblee.
5. E' escluso ogni carattere di temporaneità per la partecipazione all'Associazione.
6. I soci sono distinti in:
  - a) **fondatori**, ossia coloro che partecipano all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione e versando il contributo contestualmente definito;
  - b) **ordinari**, ossia coloro che aderiscono all'Associazione, previa presentazione di domanda scritta, secondo le modalità e i termini contenuti nel presente statuto, accolta dal Consiglio di Presidenza;
  - c) **giovani**: ossia i cittadini di età inferiore a 25 anni che aderiscono all'Associazione, previa presentazione di domanda scritta, secondo le modalità e i termini contenuti nel presente statuto, accolta dal Consiglio di Presidenza.

7. Ad ogni categoria di associati corrisponde una diversa quota associativa proposta dal Consiglio di Presidenza; in prima costituzione, la quota è determinata provvisoriamente dal Consiglio di Presidenza e successivamente ratificata dall'Assemblea.
8. Il contributo associativo annuo ha validità fino al 31 dicembre successivo al versamento dello stesso.
9. Ai soci possono essere chiesti contributi integrativi per le spese dell'organizzazione; comunque i soci di qualsiasi tipo possono versare durante l'anno ulteriori contributi integrativi.
10. La quota associativa è intrasmissibile, salvo il caso di trasferimento in capo agli eredi per morte del socio. La stessa quota associativa è in ogni caso non rivalutabile.
11. Ciascun socio può, in qualsiasi momento, recedere volontariamente dall'Associazione mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente del Consiglio di Presidenza presso la sede dell'Associazione. Il socio resta comunque obbligato nei confronti dell'Associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.
12. La qualità di Socio si perde al verificarsi delle seguenti cause:
  - recesso o dimissioni;
  - morosità;
  - sentenza dichiarativa di fallimento, inabilitazione o interdizione dai pubblici uffici;
  - condanna penale;
  - decesso del socio;
  - esclusione deliberata dal Consiglio di Presidenza in caso di comportamento palesemente contrastante con gli obiettivi dell'Associazione.
13. Il recesso da parte di un socio deve essere comunicato per iscritto.
14. La perdita della qualifica di socio non libera lo stesso dall'obbligo del pagamento di eventuali somme dovute all'Associazione.

## **ART. 6 – AFFILIAZIONI**

1. Sono affiliati coloro che aderiscono al Manifesto di cui all'art 2, c. 1, attraverso il sito [www.eticapubblica.com](http://www.eticapubblica.com).
2. Gli affiliati non acquistano alcun diritto né assumono obblighi nei confronti dell'Associazione.

## **ART. 7 – PATRIMONIO ED ENTRATE**

1. Il Patrimonio della Associazione è costituito:
  - dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
  - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
  - dalle quote associative e contributi integrativi;
  - dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione a esse;
  - da contributi o fondi pervenuti in seguito a raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  - da contributi corrisposti da Amministrazioni, Enti Pubblici, soggetti privati per lo svolgimento dell'attività Associativa, nonché da ogni eventuale altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo della Associazione;
  - da entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.

3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.
4. Gli avanzi di bilancio devono essere patrimonializzati oppure reinvestiti in opere di attività svolte a perseguire le finalità dell'Associazione.

## **ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Presidente dell'Assemblea;
  - c) il Consiglio di Presidenza.
2. Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, nei limiti stabiliti dall'Assemblea.

## **ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI E BILANCIO**

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché nel territorio italiano.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro e non oltre sei mesi.
3. L'Associazione ha l'obbligo della formazione del bilancio o rendiconto annuale.
4. La gestione finanziaria viene attuata in conformità agli indirizzi operativi dettati dall'Assemblea e dal Consiglio di Presidenza; è attuata in modo trasparente; i documenti contabili sono resi pubblici nelle forme richieste per legge. Nei termini previsti dalle leggi relative alla concessione di contributi, può essere convocata un'Assemblea ordinaria per l'approvazione di un bilancio consuntivo e preventivo provvisorio, al fine di poter presentare, alle scadenze richieste, i documenti, i bilanci ed i verbali necessari ad ottenere i contributi suddetti; la succitata approvazione può essere demandata, con delibera assembleare, al Consiglio di Presidenza.
5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
6. L'Assemblea ordinaria:
  - a) approva il rendiconto economico e finanziario annuale, consuntivo e preventivo;
  - b) elegge il Presidente dell'Associazione;
  - c) delibera su proposte ed argomenti indicati nell'ordine del giorno.
7. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza in proprio, o per delega, di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.
8. L'Assemblea straordinaria:
  - a) delibera in merito alle modificazioni dello Statuto e dell'Atto costitutivo;
  - b) delibera in merito allo scioglimento e alla confluenza, totale o parziale, in altre Associazioni ed alla nomina del liquidatore;
  - c) delibera in merito all'adesione o alla fusione anche parziale dell'Associazione in altre Associazioni.
9. Le Assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione mediante comunicazione

scritta contenente l'ordine del giorno esposta nei locali dell'Associazione e pubblicata sul sito internet dell'Associazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere anche l'indicazione della data e del luogo della seconda convocazione. Le Assemblee devono essere convocate se richieste da almeno un decimo degli associati, previa indicazione dell'ordine del giorno.

10. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento del contributo associativo dell'anno in corso. I soci possono farsi rappresentare per iscritto soltanto da altri soci, anch'essi in regola col pagamento del contributo; non sono cumulabili più di due deleghe, ad eccezione dei soci iscritti alle sedi estere, che possono cumulare sino a cinque deleghe di soci delle stesse sedi.
11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in difetto l'Assemblea nomina un Presidente all'inizio della seduta. Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle convocazioni e delle deleghe ed il diritto di intervento, nomina un segretario, anche non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea e, in caso di votazione con scheda, due o più scrutatori.
12. Ogni socio ha diritto a un voto. Il voto è sempre palese, ad eccezione delle votazioni con scheda, decise dal Presidente se richiesto da un socio. Il Presidente dell'Assemblea provvede alla convalida dei voti ed alla proclamazione dei risultati.
13. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti, in proprio o per delega, salvo che per le delibere di cui all'art. 9, co. 8., lett. a), per le quali occorre la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
14. Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea che viene firmato dallo stesso, dal Presidente ed eventualmente dagli scrutatori.

#### **ART. 10 – PRESIDENTE**

1. Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in ambito nazionale che internazionale. Al Presidente compete di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione, assicurandone il funzionamento in piena collaborazione con gli altri organi dell'Associazione.
2. Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea tra i soci fondatori; resta in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, viene sostituito dal Vice-Presidente, scelto dal Consiglio di Presidenza, a maggioranza semplice, tra i suoi componenti.
3. Ogni anno il Presidente presenta all'Assemblea una relazione sull'andamento dell'Associazione, preventivamente approvata dal Consiglio di Presidenza.
4. In caso di dimissioni, scadenza del mandato o impedimento definitivo del Presidente, il Vice-Presidente, in prorogatio, è tenuto a convocare immediatamente l'Assemblea dei soci che, entro 60 giorni, dovrà nominare il nuovo Presidente.

#### **ART. 11 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

1. Il Consiglio di Presidenza, presieduto dal Presidente dell'Associazione, è l'organo collegiale che dà esecuzione alle decisioni prese dall'Assemblea; ad esso sono attribuiti i più ampi poteri per la direzione e l'amministrazione ordinaria.
2. Il Consiglio di Presidenza è composto da undici membri, compreso il Presidente. Cinque

membri sono eletti dai soci ordinari e cinque membri dai soci fondatori; gli uni e gli altri, convocati dal Presidente secondo le modalità di cui all'art. 9, co. 9, decidono a maggioranza semplice dei presenti, in proprio o per delega, esprimendo fino a un massimo di 5 preferenze; in caso di parità di voti, si procede ad ulteriori votazioni con unica preferenza. I membri del Consiglio restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

3. Al Consiglio di Presidenza sono attribuite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti funzioni:
  - a) indicare le linee guida per la redazione del programma annuale dell'Associazione;
  - b) stabilire la quota associativa annua;
  - c) decidere su tutte le questioni che vengano ad esso sottoposte dall'Assemblea;
  - d) curare i rapporti interni fra i diversi organi dell'Associazione e gli associati, compreso l'esame e la delibera sulle domande di ammissione e di esclusione dei Soci;
  - e) gestire l'area amministrativa, economica e la Tesoreria dell'Associazione con facoltà di delegare tale attività ad un unico Consigliere-Tesoriere dallo stesso Consiglio nominato annualmente;
  - f) predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo;
  - g) promuovere le pubbliche relazioni ed i rapporti con la stampa;
  - h) pubblicare e diffondere informazioni sull'attività dell'Associazione;
  - i) organizzare eventi, iniziative culturali e ricreative, coordinare gli eventi organizzati dalle singole aree;
  - l) accettare o respingere le richieste di iscrizione all'Associazione di cui al punto 5.2.
4. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente, almeno due volte l'anno ed ogni qual volta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. La convocazione è valida quando, con almeno cinque giorni di anticipo, sia inviata per iscritto tramite lettera o e-mail ovvero sia affissa nell'albo della sede, a scelta del Presidente; è in ogni caso valida quando siano presenti tutti i componenti.
5. Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono presiedute dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice-Presidente, e sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. Non sono consentite deleghe.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità decide il voto del Presidente. In caso di dimissioni o di assenza per qualsiasi causa a quattro riunioni del Consiglio di Presidenza, il componente decade dalla carica; i nuovi componenti nominati dall'Assemblea dei soci restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato dei membri preesistenti.
7. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, vengano a mancare contemporaneamente più della metà dei membri del Consiglio, si procede alla rielezione dei membri del Consiglio.
8. In caso di dimissioni, scadenza del mandato o impedimento definitivo del Presidente dell'Associazione, decade anche il Consiglio. Il Consiglio, in prorogatio, può compiere solamente operazioni di ordinaria amministrazione.

## **ART. 12 – LIBRO SOCI**

1. Il Libro Soci, redatto su supporto cartaceo o informatico, è aggiornato e custodito dal Tesoriere o da un suo delegato.
2. Nel libro soci saranno indicati: il cognome e nome, ragione sociale dei soci, eventuali recapiti di posta elettronica, domiciliari e relativi versamenti annuali.
3. Sarà cura dei singoli soci comunicare, tempestivamente, con lettera o e-mail, le variazioni dei propri dati

4. I soci, accettando di aderire all'Associazione, dichiarano di aver preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 e acconsentono, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 dello stesso d.lgs., al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento all'estero dei propri dati personali.

### **ART. 13- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

1. In caso di scioglimento per qualsiasi causa è obbligatoria la devoluzione del patrimonio dell'ente ad altra Associazione con finalità analoghe o affini, salvo diversa destinazione imposta o consentita dalla legge.

### **ART. 14 – NORMA TRANSITORIA**

1. In prima costituzione i membri del Consiglio di Presidenza sono eletti dai soli soci fondatori, a maggioranza semplice; ciascun socio può esprimere fino a 6 preferenze, indicando il Presidente; in caso di parità di voti, si procede ad ulteriori votazioni con unica preferenza.
2. I membri del Consiglio e il Presidente durano in carica 18 mesi e sono rieleggibili. Altresì dura in carica 18 mesi il Vice-Presidente eletto dal Consiglio, a maggioranza semplice, in prima costituzione.

### **ART. 15 - NORME DI SALVAGUARDIA**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di associazioni.